m_dg
05403900702 PROCURA GENERALE REP. PERUGIA
N. 4396 05 OTT. 2022
UOR | CC | RUO
FUNZIONE | MACROATTIVITA' | ATTIVITA'
FASCICOLO | SOTTOFASCICOLO

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL

TIROCINIO DI FORMAZIONE E ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

TRA

Il Dipartimento di Economia dell'Università degli Studi di Perugia, P.IVA 00448820548, rappresentato dal Direttore, Prof. Libero Mario Mari, nato a Orvieto (TR) il 03.09.1963, nel seguito denominato "**Soggetto Promotore**"

E

la PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA, con sede legale in PERUGIA,

Piazza Matteotti 22 Cap 06121, CF 80002070540

indirizzo e-mail pg.perugia@giustizia.it

indirizzo PEC prot.pg.perugia@giustiziacert.it cod. ATECO _/_____

rappresentato/a dal Procuratore Generale Sergio SOTTANI, nato/a a Perugia il 9-10-1958

d'ora in poi denominata "**Soggetto Ospitante**",

PREMESSO CHE

- la legge 24.06.1997, n. 196 consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), di promuovere attività di tirocinio di formazione e orientamento a beneficio di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31.12.1962, n. 1859;
- il Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142 prevede che i tirocini di cui trattasi si svolgano previa stipulazione di apposite convenzioni tra l'Università, in qualità di ente promotore, e le aziende o enti ospitanti;
- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera d), annovera tra le attività formative indispensabili per il conseguimento degli obiettivi formativi dei corsi di studio anche attività finalizzate all'acquisizione di ulteriori conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento di cui al Decreto del Ministero del Lavoro del 25.03.1998, n. 142;

- il D. M. 270/2004, all'art. 10, comma 5, lettera e), annovera nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 5, attività formative relative agli stage ed ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - (Oggetto)

1. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale del Dipartimento di Economia in tirocinio di formazione e orientamento, previa valutazione dell'oggettiva possibilità di inserimento, anche sulla base dell'eventuale analisi del Curriculum Vitae del candidato.

2. La tipologia dei tirocinanti accolti viene stabilita concordemente dalle Parti nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento didattico del corso di studio e del limite numerico dei tirocinanti in base al numero di dipendenti a tempo indeterminato, così come previsto dall'art. 1, comma 3 del D.M. 142/98.

Art. 2 - (Natura, durata del tirocinio e progetto formativo)

1. Il Tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto Ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

2. La durata del tirocinio non può eccedere i dodici mesi (ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità).

3. Per ogni tirocinante accolto presso il Soggetto Ospitante, il Dipartimento cura la predisposizione di un progetto formativo che deve necessariamente prevedere:

- i dati anagrafici dello studente tirocinante;
- il nominativo del tutore aziendale e del tutore didattico;
- gli obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso le strutture del Soggetto Ospitante;

- la durata e il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le strutture dell'azienda/ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e responsabilità civile.

4. Il progetto formativo deve essere sottoscritto da entrambe le parti e firmato per presa visione e accettazione dallo studente prima dell'inizio del tirocinio. Per il Soggetto Promotore il progetto formativo deve essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento.

Art. 3 - (Tutore didattico e tutore aziendale)

1. Per ogni tirocinante, il Dipartimento nomina un tutore didattico con il compito di identificare gli obiettivi formativi da perseguire durante il periodo di tirocinio/stage, curare la programmazione del tirocinio e valutarne lo svolgimento dal punto di vista didattico e dell'eventuale attribuzione dei relativi crediti formativi.

2. Il Soggetto Ospitante provvede alla nomina di un tutore aziendale a cui è affidata la responsabilità dell'inserimento del tirocinante in azienda, nonché il compito di istruirlo, anche in relazione ai trattamenti di dati personali o particolari che potrà trattare e il compito di vigilare affinché il tirocinio sia svolto nei limiti e con l'osservanza degli obblighi di cui al successivo art. 4.

Art. 4 - (Obblighi del tirocinante)

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio.

2. In particolare, il soggetto promotore si impegna a far sottoscrivere al tirocinante, all'interno del progetto formativo, una dichiarazione con la quale lo stesso si assume l'obbligo di:

- svolgere le attività oggetto del tirocinio, stabilite dal soggetto promotore e previste dal progetto formativo e di orientamento;

- rispettare le indicazioni del tutore aziendale e del tutore didattico;
- frequentare l'Azienda/Ente ospitante nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo, rispettando gli orari e l'ambiente di lavoro, le regole e i modelli di comportamento aziendali concordati;
- compilare il registro presenze e consegnarlo alla Presidenza del Corso di Studio di afferenza a fine tirocinio;
- segnalare al tutore aziendale e al Dipartimento eventuali infortuni;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento all'art. 20 del D.Lgs 81/08;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- trattare i dati personali o delle categorie particolari, previste agli artt. 9 e 10 del R. UE. 679/2016, secondo le istruzioni ricevute dal soggetto ospitante, titolare di tali dati.

3. Qualora si verificassero, da parte del tirocinante, comportamenti lesivi di diritti o interesse dell'Azienda/Ente ospitante, questa potrà, previa informazione scritta alla Dipartimento, sospendere e interrompere lo svolgimento del tirocinio.

4. Nel caso di risoluzione anticipata del progetto formativo da parte del tirocinante, lo stesso è tenuto a darne comunicazione scritta al Dipartimento e all'azienda/ente ospitante, con congruo preavviso.

Art.5 - (Obblighi in materia di assicurazione, sicurezza del lavoro e comunicazioni)

1. L'Università garantisce la copertura assicurativa del tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con la speciale forma della copertura assicurativa per conto dello Stato (D.P.R. 9/4/1999 n.156), nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

2. In caso d'infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al Soggetto Promotore, per consentire a quest'ultimo di effettuare le relative denunce, nei termini previsti dalla legge.

3. Il Soggetto Promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

4. Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire che il tirocinio si svolga presso strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici ecc.) che rispettino le vigenti disposizioni normative in tema di prevenzione incendi, igiene e sicurezza del lavoro, garantendo, in particolare, che i locali, le attrezzature e le strumentazioni siano idonee e adeguate ai sensi del D.Lgs. 81 del 9 Aprile 2008.

5. Il Soggetto Ospitante si impegna inoltre ad assolvere a tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs 81/2008 con particolare riguardo al Titolo I, Capo III, sez. IV "Formazione, informazione e addestramento", sezione V "Sorveglianza sanitaria" per i casi eventualmente previsti (presenza di rischi specifici), e al Titolo III, Capo II "Uso dei dispositivi di protezione individuali".

Art. 6 - (Durata della convenzione e recesso)

1. La presente convenzione ha la durata di 5 anni a decorrere dalla data di stipula, mentre il rinnovo dovrà essere espressamente convenuto.

2. Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C. con un preavviso minimo di 6 mesi.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita, in ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già in essere.

Art.7 - (Trattamento dei dati)

1. Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia in protezione dei dati personali),

come modificato dal D.lgs. 10.08.2018, n. 101.

2. Il Soggetto Ospitante tratterà i dati personali e i curriculum vitae degli studenti sulla base di un atto di nomina a "Responsabile esterno del trattamento dati", ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE ricordato, che lo stesso si impegna ad accettare. Ai sensi del comma 1 art. 2 – quaterdecies del D. Lgs. 196/2003, la sottoscrizione dell'atto di nomina viene effettuata, per il Titolare, dal Direttore del Dipartimento di Economia.

Art. 8 - (Foro competente)

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il foro competente ed esclusivo è quello di Perugia.

2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Art. 9 - (Stipula, oneri fiscali e spese di registrazione)

1. La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore.

2. Nei casi previsti, la presente convenzione, è firmata digitalmente ai sensi dell'art.15, comma 2 bis, della legge 241/1990.

3. Per quanto riguarda il 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 731 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" è disposta per i tirocini di formazione e di orientamento l'esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

4. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 tariffa parte II, art. 4, con spese a carico della parte richiedente.

Perugia, data della firma digitale

SOGGETTO PROMOTORE

Dipartimento di Economia - Università degli Studi di Perugia

MARI LIBERO M
2022.10.04 17:17:25
Signer:
CN=MARI LIBERO MARIO
2.5.4.4=MARI
2.5.4.42=LIBERO MARIO
Public key:
RSA/2048 bits

Il Direttore (Prof. Libero Mario Mari)

firma digitale

SOGGETTO OSPITANTE

Il Procuratore Generale Sergio SOTTANI

Firma digitale

SOTTANI
SERGIO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
04.10.2022
12:12:56
GMT+01:00

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("GDPR")

Premesso che:

a) il Dipartimento di ECONOMIA dell'Università degli Studi di Perugia (di seguito denominato SOGGETTO PROMOTORE o TITOLARE) e: PROCURA GENERALE DI PERUGIA (di seguito denominato SOGGETTO OSPITANTE o RESPONSABILE) hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento degli studenti presso le strutture del Soggetto Ospitante (di seguito denominata CONVENZIONE);
b) l'erogazione dei servizi previsti in CONVENZIONE da parte del RESPONSABILE comporta il trattamento, da parte di quest'ultimo, per conto del TITOLARE, dei dati personali appartenenti agli studenti di UNIPG (di seguito denominati INTERESSATI), così come indicati all'art. 1 della convenzione;
c) il RESPONSABILE dichiara di possedere esperienza, competenze tecniche e risorse idonee a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento svolto per conto del TITOLARE sia conforme alla normativa in materia di protezione dei dati personali e garantisca la tutela degli interessati;
d) il TITOLARE, in virtù di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (di seguito, "GDPR" o "Regolamento"), intende designare il SOGGETTO OSPITANTE quale RESPONSABILE del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione dei Servizi nel quadro delle relazioni contrattuali con il TITOLARE;

il sottoscritto Prof. Libero Mario Mari, Direttore del Dipartimento medesimo, in qualità di TITOLARE del trattamento dei dati, con il presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 GDPR

DESIGNA

Luisa Lucia MARSELLA, dirigente amministrativo della Procura Generale di Perugia (email: **pg.perugia@giustizia.it)** che con la sottoscrizione del presente atto accetta, RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO con specifico ed esclusivo riferimento alle operazioni di trattamento strettamente funzionali all'erogazione dei servizi previsti in Convenzione.

A tal fine, si specifica quanto segue:

Oggetto
Il trattamento dei dati personali degli Interessati, anche eventualmente per la loro disponibilità nei luoghi di lavoro oggetto della Convenzione, avverrà da parte del RESPONSABILE per le sole finalità richiamate in premessa e per gli obblighi di legge, nel rispetto dei princìpi di cui all'art. 5 GDPR.
E' espressamente esclusa dall'ambito del presente atto di designazione, qualunque operazione di trattamento dei dati personali svolta da parte del RESPONSABILE con riguardo a dati personali diversi da quelli sopra indicati ovvero per finalità diverse da quelle sopra indicate. In tale ipotesi, il RESPONSABILE sarà considerato quale autonomo Titolare del trattamento e, pertanto, esclusivo responsabile delle relative operazioni di trattamento.

Obblighi generali del RESPONSABILE
Il RESPONSABILE è autorizzato e tenuto a trattare i dati personali degli Interessati solo ed esclusivamente nell'ambito di quanto descritto al precedente articolo 1, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché delle istruzioni del TITOLARE riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli dallo stesso fornita, nei limiti delle prestazioni dovute in suo favore.
A tal fine il RESPONSABILE si impegna a:

- richiedere i soli dati personali non eccedenti rispetto alle finalità per le quali devono essere trattati e non conservarli oltre le finalità di utilizzo;
- trattare i dati solo mediante personale espressamente autorizzato, per iscritto, sui soli trattamenti contrattualmente previsti e nei limiti in cui il trattamento sia necessario alle attività derivanti dalla Convenzione:
- non diffonderli né trasferirli verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza di preventiva autorizzazione del Titolare, nel rispetto delle disposizioni del Capo V del Regolamento;
- formare adeguatamente i propri dipendenti e collaboratori rispetto all'applicazione del Regolamento, fornendo le istruzioni idonee allo scopo;
- vincolare per iscritto i propri dipendenti e collaboratori, deputati a trattare i dati personali degli Interessati, alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite o rilevate nello svolgimento della loro attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione;

- vigilare sull'operato dei propri incaricati al trattamento;
- mettere a disposizione del TITOLARE del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del GDPR;
- attuare ogni misura tecnica e organizzativa per garantire la riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali, curricolari e di gestione dell'attività di tirocinio, nel pieno rispetto dei diritti dell'interessato;
- collaborare con il Titolare nel dar seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati di cui al Capo III del Regolamento.

Violazioni di dati personali (cd. "Data Breach")
Il RESPONSABILE si impegna ad informare, tempestivamente e non oltre 24 (ventiquattro) ore, il TITOLARE (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@cert.unipg.it e via email a rpd@unipg.it) di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la comunicazione, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali acceduti o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al TITOLARE in relazione all'adempimento degli obblighi sullo stesso gravanti di notifica delle suddette violazioni all'Autorità ai sensi dell'art. 33 del GDPR o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del GDPR.
La comunicazione al Titolare conterrà almeno le seguenti informazioni:

1) la natura della violazione dei dati personali;
2) la categoria degli interessati e il luogo dove si è verificata la violazione;
3) il contatto presso cui ottenere più informazioni;
4) gli interventi attuati o che si prevede di attuare.

Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Ulteriori obblighi
Il RESPONSABILE mette a disposizione del TITOLARE tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa vigente ed applicabile in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni del TITOLARE di cui al presente contratto di designazione e consente al TITOLARE del trattamento l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate dal TITOLARE stesso o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato, con lo scopo di controllare l'adempimento degli obblighi e delle istruzioni di cui al presente contratto. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma dovrà essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del RESPONSABILE e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
Il RESPONSABILE si impegna altresì a:

a) collaborare, se richiesto dal TITOLARE, con altri eventuali Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
b) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati, nei limiti dei compiti affidati con il presente atto di nomina;
c) informare prontamente il TITOLARE di ogni questione rilevante ai fini di legge, in particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di protezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o dell'Unione Europea, relativa alla protezione dei dati.

Sub-Responsabili al Trattamento
Il RESPONSABILE può ricorrere ad un sub-responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR informando preventivamente e per iscritto il Titolare, in modalità tale da garantire al Titolare di verificare l'adeguatezza del sub-responsabile rispetto i requisiti del GDPR ed esercitare il diritto di opposizione a tale individuazione previsto al paragrafo 2, art. 28 GDPR. Resta in ogni caso valido quanto disposto al paragrafo 4, art. 28 del Regolamento, anche in termini di responsabilità.

Responsabilità
Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il RESPONSABILE risponde per il danno causato dal trattamento solo se non ha adempiuto agli obblighi del Regolamento 2016/679/EU specificatamente diretti ai Responsabili del trattamento ovvero ha agito in modo difforme, o contrario, rispetto alle legittime istruzioni del TITOLARE del trattamento.
Il RESPONSABILE si impegna a indennizzare e manlevare il TITOLARE da qualsivoglia reclamo, azione o procedimento eventualmente instaurato dagli Interessati nei confronti del TITOLARE, che derivino da una violazione, da parte del RESPONSABILE, degli obblighi assunti con il presente atto, nonché degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui viene sottoscritta dalle Parti ed è valida fino alla cessazione di ogni effetto sia della Convenzione, anche in caso di rinnovo della stessa, sia dei tirocini attivati attraverso le singole richieste, perfezionate ai sensi della Convenzione stessa, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del TITOLARE o del RESPONSABILE, come previsto all'art. 6 della Convenzione. Anche successivamente alla cessazione degli effetti suindicati o alla revoca per iscritto della presente designazione, il RESPONSABILE dovrà mantenere la massima riservatezza sui dati e le informazioni del TITOLARE delle quali sia venuto a conoscenza nell'adempimento delle sue obbligazioni.
Il RESPONSABILE, all'atto di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del presente atto di designazione, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o dell'Unione europea o di un'azione giudiziaria in corso che preveda ulteriori trattamenti dei dati personali, dovrà interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi. Dovrà altresì provvedere alla cancellazione dei dati per i quali non sussistano ulteriori finalità di trattamento o legittimazione alla conservazione.

Diritto di informazione degli Interessati

Spetta al TITOLARE, nella propria qualità, l'obbligo di fornire agli Interessati le informazioni di cui agli artt. 13-14 del GDPR, eventualmente richiedendo al RESPONSABILE la disponibilità dei trattamenti, previsti sul Registro dei trattamenti del Responsabile e operati da questi per garantire le prestazioni contrattuali e il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo quanto previsto all'art. "Trattamenti dati personali" della Convenzione e all'art. 2-quaterdecies secondo comma D. Lgs. 196/2003, il RESPONSABILE provvederà autonomamente ad autorizzare e istruire i tirocinanti sui trattamenti dei dati personali e particolari di cui è titolare e di cui essi potrebbero venire a conoscenza nel corso delle attività in convenzione, nonchè a vincolarli ad eventuali obblighi di riservatezza, fermo restando quanto previsto al paragrafo 10 art. 28 del Regolamento.

Disposizioni finali

Resta inteso che il presente atto di designazione non comporta alcun diritto per il RESPONSABILE ad una specifica indennità o rimborso per l'attività svolta in virtù degli adempimenti a suo carico derivanti dalla Convenzione.
Il presente atto, inoltre, accordo non determina vincoli societari o associativi tra le Parti e non implica alcun rapporto di dipendenza o di rappresentanza tra le stesse e/o tra i suoi collaboratori e/o dipendenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente atto di nomina si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

Perugia, data della firma digitale

IL TITOLARE

Prof. Libero Mario

MARI LIBERO M
Signer:
CN=MARI LIBERO MARIO
Public key:
RSA2048 bits

PER ACCETTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

LUISA LUCIA MARSELLA

(firma digitale)

MARSELLA LUISA
LUCIA
MINISTERO
DELLA GIUSTIZIA
04.10.2022
12:04:31
GMT+00:00